



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 28

DEL 21/06/2018

Oggetto: Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati nel territorio comunale di Giardini Naxos. Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico sanitari, ai sensi dell'art. 191 D.lgs. 30 Aprile 2006 n. 152.

Periodo 19/06/2018 - 30/06/2018.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 200, c. 1, del D.lgs. n. 152/2006, prevede che le Regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il suddetto articolo, al c. 2, individua l'Autorità d'Ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la L.R. n. 9/2010, ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti, in maniera coordinata con le disposizioni del citato D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, prevedendo che la provincia e i Comuni ricadenti all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale debbano costituire una Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.), fermo restando che la gestione integrata dei rifiuti è organizzata, affidata e disciplinata, sulla base di un piano d'ambito, a tale Società consortile di capitali;
- a seguito della suddetta assegnazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle S.R.R. in sostituzione delle vecchie ATO, la Società ATO ME4 è stata posta in liquidazione in base al disposto dell'art. 19 della citata L.R. 9/2010;
- ai sensi della nuova complessiva delimitazione questo Ente, già socio dell'ATO ME4, appartiene per effetto della L.R. 9/2010 all'ATO n. 15 "Messina Area Metropolitana" ed è socio della relativa S.R.R. "Messina Area Metropolitana", cui la suddetta legge regionale assegna, in

via esclusiva, la competenza a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento;

- detta società, dalla data di sua costituzione (07.10.2013) a tutt'oggi, non risulta operativa e non ha provveduto a individuare il soggetto gestore del servizio in parola, sicché la gestione viene effettuata ancora dall'ATO ME4 in liquidazione, con notevoli difficoltà a causa di tale stato, come dalla stessa più volte testimoniato;
- Preso atto che ai sensi dell'art.5 comma 2 - *ter* della L.R. n.9/10 il Comune di Giardini Naxos ha costituito l'Ambito Ottimale, (nel seguito ARO NAXOS) coincidente con il territorio comunale, giusto delibera di Consiglio Comunale n.49/16 ed il relativo Piano di intervento è al vaglio degli uffici regionali;
- Con Ordinanze Presidenziali n. 1 e 2 - Rif/2017, nelle more dell'attivazione del sistema di gestione ad opera della S.R.R. "Messina Area Metropolitana" e dell'individuazione dell'operatore economico che gestirà il servizio di igiene urbana del relativo piano d'ambito, è stato disposto che il Commissario Straordinario - nominato *ex art.* 14 della L.R. 9/2010 - provveda ad affidare, con le modalità previste per legge, direttamente e in via temporanea, la gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nei territori comunali afferenti l'ATO di riferimento della S.R.R., in cui vi siano gestioni del servizio in proroga ovvero affidamenti temporanei e diretti in forza di ordinanze sindacali contingibili e urgenti ed in ogni altra ipotesi di gestione provvisoria;
- tuttavia, anche a seguito delle citate ordinanze presidenziali, sono proseguite le difficoltà operative che hanno impedito l'esercizio da parte del Commissario Straordinario della S.R.R. "Messina Area Metropolitana", dei poteri di affidamento, anche temporaneo, del servizio di igiene urbana sul territorio;

Richiamate le Ordinanze Presidenziali n. 5/Rif./2016 e n. 6/Rif./2016, nonché la disposizione attuativa n.26/2016, con le quali la Regione Siciliana, a seguito di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare *ex art.* 191 c. 4 del D.lgs. 152/2006, obbligava i Sindaci ad attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata indicando l'aumento minimo richiesto al fine di non vanificare la suddetta intesa con il MATTM, imponendo di avviare la raccolta differenziata della frazione secca riciclabile del rifiuto urbano (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio) con il conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica delle medesime frazioni e di sfalci di potatura del verde pubblico e privato;

Considerato che l'attività di raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla normativa di settore che impone il raggiungimento di determinate percentuali di raccolta differenziata, e fermo restando però che la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti non è di competenza dei Comuni ma, nell'attuale momento di transizione tra l'ATO in liquidazione e l'istituenda S.R.R., è ancora in capo all'ATO in liquidazione *ex* ordinanza 8/2013, il Comune di Giardini Naxos ha aderito già da Agosto 2016 ad apposito progetto sperimentale proposto e gestito dall'ATO ME4 per il potenziamento della raccolta differenziata "*porta a porta*", senza però ottenere i risultati auspicati.

Dato atto che il Comune, pur disponendo il divieto assoluto per i cittadini di conferimento in discarica delle frazioni riciclabili e il relativo controllo con ordinanza sindacale n. 38/2016, non può comunque garantire il raggiungimento della percentuale di differenziata richiesta laddove non sia

parimenti garantita l'efficienza del relativo servizio di raccolta a oggi come specificato gestito dall'ATO ME4;

Rilevato che la stessa ATO ME4, con nota prot. n. 6283 del 25.07.2017 segnalava la problematica della raccolta differenziata, ricordando che l'ATO ME4, essendo in liquidazione non può procedere ad assunzioni, che la forza lavoro in organico dell'ATO ME4 non è sufficiente a garantire in modo regolare il servizio di raccolta RD "porta a porta" e comunicando di non poter procedere all'erogazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta in modo regolare e puntuale a causa di mancanza di liquidità della Società stessa;

Dato atto però che il suddetto servizio di RD "porta a porta" per le utenze domestiche e commerciali, gestito dall'ATO ME4 in liquidazione contestualmente al resto del servizio di trasporto e smaltimento RSU, ha presentato lacune e carenze igienico sanitarie, dovute alla mancata raccolta di RD (plastica, vetro, carta, alluminio, etc.) nell'ambito del territorio comunale, che hanno causato inevitabilmente gravi ripercussioni con effetti negativi sul territorio comunale e sull'immagine turistica di Giardini Naxos e sulla collettività;

Verificato infatti che la Società d'Ambito opera con un numero di mezzi e personale insufficienti e con una capacità di carico sottodimensionata rispetto alla quantità di rifiuti prodotta nel Comune, con la conseguenza che parte dei rifiuti resta non raccolta, e che il servizio del "porta a porta" per la raccolta differenziata è stato erogato dall'ATO ME 4 a macchia di leopardo, causando le rimostranze da parte dei cittadini delle zone non servite e conseguentemente del Comune di Giardini Naxos nei confronti dell'ATO;

Viste le varie note di disservizio redatte durante il periodo di gestione dell'ATO ME4 in liquidazione;

Preso atto che dal Febbraio 2015 il Comune è stato costretto a ripetute e continue contestazioni dei servizi erogati parzialmente ovvero non erogati dalla partecipata che hanno determinato continui disagi ai cittadini e possibili emergenze igienico-sanitarie;

Che a causa della situazione venutasi a determinare, lungo le strade del territorio comunale, soprattutto nella stagione turistica, divenuta insostenibile sia per la mancata raccolta dei RD, da parte dell'ATO ME4 gestore, che per la presenza delle alte temperature, con evidentissimi disagi per l'ambiente, nonché motivo di turbamento dell'ordine pubblico, in quanto la popolazione residente e i numerosi turisti presenti sono stati costretti a convivere in un contesto di degrado igienico-ambientale, ha costretto il Sindaco ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti, per motivi igienico sanitari, ai sensi dell'art. 191 D.lgs. 152/2006, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute dell'ambiente la continuità e l'efficienza del servizio di raccolta differenziata con il metodo del porta a porta, affidando, in deroga alle vigenti disposizioni di legge per la scelta e l'individuazione del soggetto temporaneamente gestore del servizio pubblico in particolare del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., alla società Progitex di Lapiana Angelo & C. S.n.c., con sede in Castel di Iudica (CT), Via San Giuseppe n.4, in possesso dei requisiti e delle categorie richieste, nonché dei mezzi, delle attrezzature e del personale idonei, il servizio di raccolta differenziata dei RSU con il sistema del ritiro domiciliare cosiddetto porta a porta per le utenze domestiche e commerciali, smaltimento e/o recupero delle frazioni, degli ingombranti, dei RAEE, nonché lavaggio strade, mai

effettuato dall'ATO ME4, fino al 18/12/2017.

Dato atto che al pagamento delle spese derivanti dai suddetti provvedimenti sindacale si è stabilito di provvedere con i fondi inseriti nell'apposito capitolo di bilancio dedicati al pagamento delle spettanze dell'ATO ME4, attuale gestore.

Tenuto conto, che ha seguito delle ultime Ordinanza emesse per il servizio di che trattasi, si è finalmente riusciti ad attivare e garantire la Raccolta Differenziata, secondo le normative regolamentari regionali.

Ritenuto che l'unica azione che questo Ente può attivare, nelle more dell'affidamento del servizio de quo attraverso l'ARO NAXOS, è l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in forza delle norme previste dal D.lgs 152/2006, art.191 e dal D.lgs 267/2000, (artt.50 e 54) e della normativa Regionale sopra richiamata;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa, di dover continuare il servizio di che trattasi;

Visto, a tal fine, l'avviso esplorativo, prot. 27455 del 11/12/17, istruito dall'U.T.C., per l'individuazione di operatori economici per l'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati prodotti dal comune di Giardini Naxos, pubblicato all'Albo pretorio on line dal 11/12/2017 al 15/12/2017 al n. 2234 e nella sezione "Amministrazione trasparente", finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione della disponibilità di operatori interessati ad assumere l'esecuzione del servizio de quo, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme disciplinanti la materia;

Che a seguito di tale manifestazione di interesse, sono pervenute n. 02 (due) plichi con le relative offerte;

Visto il verbale dell'avviso esplorativo, trasmesso dal Responsabile del servizio, con nota prot. 28560 del 18/12/17, nel quale vengono riportate le operazioni di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte presentati dai n. 2 (due) operatori economici ;

Tenuto conto, che nel verbale di cui sopra, si evince, che sulla base delle verifiche effettuate, in ordine ai requisiti richiesti, l'offerta migliore allo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale è quello dell'impresa Progitec di Lapiana Angelo & C. s.n.c., con sede in Castel di Iudica (CT), Via Bivio San Giuseppe n. 4, che ha presentato la migliore offerta con ribasso pari al 42.54%:

Considerato che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- la concentrazione di consistenti abbancamenti di rifiuti con riguardo alla conseguenziale produzione di percolato risulta di nocumento alla salute ed all'igiene pubblica;
- un ritardato intervento causerebbe notevoli danni di carattere igienico sanitario alla cittadinanza e che la raccolta, trasporto, smaltimento dei RSU costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
- il manifestarsi di tali situazioni si ripercuoterebbe a livello di immagine con risvolti economici

negativi;

Dato atto che al pagamento della spesa si provvederà con i fondi inseriti nell'apposito capitolo di bilancio dedicati al pagamento delle spettanze dell'ATO ME4, attuale gestore;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 50 e 54;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente prevede che ".....il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi."

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

1) Di affidare, secondo patti e condizioni tecniche ed economiche già stabilite nell'avviso esplorativo, prot. 27455/17 e relazione tecnica esplicativa, giusto prot. 27454 /17, nonché nell'offerta della Ditta acquisita al protocollo al nr. 28249/17, il servizio di gestione rifiuti solidi urbani consistente nella raccolta e smaltimento di RR.SS.UU. DIFFERENZIATI nell'ambito territoriale di questo Comune, all'impresa Progitec di Lapiana Angelo & C. s.n.c., con sede in Castel di Iudica (CT), Via Bivio San Giuseppe n. 4, con il sistema del ritiro domiciliare cosiddetto "Porta a Porta" per le utenze domestiche e commerciali, con trasporto dei rifiuti raccolti in forma differenziata e trasferimento agli impianti di destinazione finale per il trattamento e recupero, nonché gestione delle strutture e logistica relativi alla fase di raccolta, lavaggio strade, raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, ecc.), fornitura di sacchetti e/o contenitori colorati, per il periodo dal **19/06/2018 – 30/06/2018**;

2) Di riconoscere al suddetto operatore per il servizio effettuato sull'intero territorio comunale l'importo che conseguirà a seguito dell'offerta economica riportato nel verbale del 18/12/2017, comprensivo di oneri per la sicurezza, del costo della manodopera e del costo di mezzi, attrezzature etc., compreso la raccolta ed il trasporto dei RSU DIFFERENZIATI biodegradabili da cucine e mense, presso apposita discarica autorizzata;

3) Di dare atto che il costo del conferimento agli impianti delle varie frazioni di rifiuti differenziati è da intendersi posti a carico della stazione appaltante Comune di Giardini Naxos. A tal fine l'operatore, provvederà a fatturare separatamente ai costi del servizio indicato al punto 2), i costi sostenuti per il conferimento in discarica autorizzata.

Resta inteso, che è onere dell'operatore stesso individuare apposita discarica autorizzata e intrattenere qualsivoglia rapporto contrattuale, fermo restando che il Comune, avrà come unico interlocutore la Ditta Progitec di Lapiana Angelo & C. s.n.c..

- 4) Di portare in detrazione le spese da sostenere dalle somme inserite nell'apposito capitolo di Bilancio dedicato al pagamento dell'ATO ME4;
- 5) Di dare atto, altresì, che gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera, sono a favore del Comune stesso il quale li destinerà prioritariamente per la copertura finanziaria delle spese per il conferimento in discarica di cui al punto precedente.
- 6) Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili del II e del IV Settore per i successivi adempimenti di competenza.
- 7) Alla Polizia Municipale per fare rispettare la presente Ordinanza, attraverso idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

DISPONE

che copia della presente sia notificata alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & C. s.n.c., con sede in Castel di Iudica (CT) in Via San Giuseppe n.4.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente, essendo un atto extra ordinem è sottoposta ha condizioni risolutive di igiene ambientale da parte dell'ARO NAXOS secondo le vigenti disposizioni legislative;

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

L'invio della presente: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ATO ME4 S.p.A. Società in liquidazione, alla SRR Messina Area Metropolitana, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.


Il Sindaco
Pancrazio Lo Turco